

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).

Art. 44

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
(testo originario, prima dell'entrata in vigore del D.L. Lavoro)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più

persone fisiche anche diverse dai soci.

3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII ((, *del codice civile*,)) in quanto compatibili.

((4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto)).

Art. 44

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
(testo modificato dal D.L. Lavoro, così come convertito in Legge)

1. *((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76)).*
2. *((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76)).*
3. *((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76)).*
4. *((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76)).*

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una *((società a responsabilità limitata semplificata))*.